

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 102004/28059 DI REPERTORIO.-----

STATUTO RECANTE LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA-----
SOCIETA' DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO DELLA-----
"SOCIETA' CONSORTILE SALA CONTRATTAZIONE MERCI-----
DI MORTARA E LOMELLINA R.L."-----

-----Art. 1-----

E' costituita una Società Consortile a responsabilità limitata
avente la denominazione di "Società consortile sala contratta-
zione merci di Mortara e Lomellina r.l".-----

-----Art. 2-----

Scopo della Società è quello di:-----

- istituire una sala contrattazione merci in Mortara-----
- costruire gli impianti ricettivi per gli operatori del mer-
cato sulla base degli atti giuridicamente idonei adottati dal
Comune di Mortara e preordinati a tal fine;-----
- attuare ogni e qualsiasi servizio tecnico, economico e ammi-
nistrativo ed ogni iniziativa utile al raggiungimento dello
scopo ed all'economia del settore-----
- gestire direttamente o mediante affidamento a terzi, la sala
contrattazione ed i relativi impianti-----

Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie,
mobiliari, immobiliari ed amministrative con enti o con priva-
ti necessarie al raggiungimento dello scopo sociale;-----

-----Art. 3-----

La sede della società è stabilita in Mortara (PV).-----

-----Art. 4-----

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 ma il termine
potrà essere prorogato o la Società anticipatamente scioglier-
si con deliberazione dell'Assemblea ai sensi di legge.-----

-----Art. 5-----

Il capitale sociale è di Euro 883.220,00 (ottocentottantatre-
miladuecentoventi virgola zero zero).-----

Le quote sociali possono anche non essere multipli di un euro.
Oltre al capitale sociale, il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai contributi elargiti da enti pubblici o privati per il
sostegno di iniziative a carattere sociale;-----
- b) dalle riserve costituite dagli eventuali utili non utiliz-
zati per la costituzione dei fondi specifici di bilancio.-----

Complessivamente gli enti pubblici partecipanti alla società
dovranno sottoscrivere una quota del capitale sociale non in-
feriore al 51%.-----

-----Art. 6-----

I soci sono tenuti a versare i contributi annuali che saranno
determinati annualmente dall'Assemblea al fine di copertura
delle spese di esercizio in misura proporzionale alle quote di
partecipazione.-----

I Soci sono inoltre obbligati a:-----

- osservare le norme statutarie con la massima scrupolosità;--
- sottoporsi ai controlli disposti dal Consiglio di Ammini-
strazione;-----



- trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e le notizie richieste ed attinenti agli scopi sociali;-----
- rimborsare alla società le spese sostenute per loro conto ed a risarcire i danni e le perdite subite ed imputabili a loro.-----

-----PARTECIPAZIONI SOCIALI-----

-----Art. 7-----

Comma 1 - Possono entrare a far parte della società enti pubblici, istituti di credito, od associazioni, organizzazioni di categoria ed imprenditori privati operanti nell'ambito del settore agricolo-alimentare.-----

Per l'ammissione alla Società gli aspiranti soci devono inoltrare domanda al Consiglio d'Amministrazione per la verifica dei requisiti di cui al comma 1.-----

La verifica dei requisiti è necessaria anche per il trasferimento di quote sociali per atto tra vivi a non soci.-----

Il consenso all'ingresso del nuovo socio è pertanto automatico qualora gli aspiranti soci rispettino le condizioni di cui al comma 1 e non ricadano nelle condizioni ostative di cui all'art. 9.-----

L'ammissione comporta per il nuovo socio:-----

a) l'accettazione di tutte le norme di questo statuto, di deliberazioni prese successivamente e di eventuali regolamenti che venissero deliberati in futuro dalla Società-----

b) il versamento delle quote sottoscritte e degli altri oneri previsti dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.-----

-----RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO-----

-----RECESSO-----

-----Art. 8-----

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.-----

Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere dalla società il socio che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.-----

Spetta all'assemblea ordinaria constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso ed a provvedere conseguentemente.-----

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale:-----

il recesso ha così effetto dalla data di chiusura dell'esercizio stesso.-----

Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.-----

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono

essere cedute.-----

Quando il recesso è conseguenza di una decisione della società, il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.-----

-----ESCLUSIONE-----

-----Art. 9-----

L'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea ordinaria nei confronti del socio che:-----

- si sia reso insolvente o inadempiente nei confronti della società per le obbligazioni assunte;-----
- non abbia provveduto al pagamento in tutto o in parte della quota capitale sottoscritta, della quota di iscrizione o della quota annuale;-----
- si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente statuto, del regolamento e delle deliberazioni della società;-----
- sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;-----
- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----
- abbia perso anche uno solo dei requisiti di cui all'articolo 7 del presente Statuto.-----
- abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali;-----
- abbia interessi contrari a quelli della società.-----

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante della Società.-----

La deliberazione può essere impugnata a norma dell'art. 27.---

L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione; trascorsi 30 giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.-----

-----Art. 10-----

Il socio che recede o che viene escluso dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della sola quota di partecipazione al capitale sociale al valore nominale.-----

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro 180 (centoottanta) giorni dalla comunicazione della volontà di recedere o 180 (centoottanta) giorni dall'esclusione.-----

-----DECISIONI DEI SOCI-----

-----Art. 11-----

I soci in regola con il versamento delle quote sottoscritte, dei contributi annuali e delle altre somme dovute, a qualsiasi titolo, alla società decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro



approvazione dal Consiglio di Amministrazione o da tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale. Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

-----Art. 12-----

Sono riservate alla competenza dei soci:-----

- 1) l'approvazione del bilancio;-----
- 2) la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione;-----
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;-----
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;-----
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;-----

I soci inoltre:-----

- 7) impartiscono le direttive generali di azione della società;
- 8) fissano l'importo e le modalità di versamento dei contributi annui ritenuti necessari per la copertura delle spese di esercizio;-----
- 9) determinano il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- 10) ove lo ritenga necessario, approvano il regolamento interno per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento della società;---
- 11) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.-----

-----Art. 13-----

Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare.-----

Esse sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, ad eccezione delle delibere di cui al punto 8) del precedente articolo, per la cui validità è richiesta oltre la maggioranza di cui sopra, una quota addizionale di almeno il 10% dell'intero capitale sociale, posseduto da soggetti privati.-----

Per le decisioni di cui ai punti 4), 5), 6) del precedente articolo è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.-----

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.-----

-----Art. 14-----

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:-----

- a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale-----
- b) l'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, quando questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un quinto del capitale sociale, o negli al-

tri casi previsti dalla legge, mediante avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea;-----

L'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi i telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;-----

c) in casi di urgenza può essere convocata con telegramma da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione;-----

d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da un altro socio o da altra persona, mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società; nessun socio può rappresentare più di dieci soci;-----

e) l'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice-Presidente, se nominato;-----

f) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; L'assemblea dei soci si può svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:-----

1) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

3) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;-----

4) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo.-----

-----AMMINISTRAZIONE-----

-----Art. 15-----

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 6 (sei) membri, la maggioranza dei quali sarà indicata dagli enti pubblici soci fra soggetti appartenenti alla filiera agricola.-----

I soci privati avranno comunque diritto a 1 (uno) membro.-----



-----Art. 16-----

Il mandato conferito dall'Assemblea agli amministratori è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile.-----

-----Art. 17-----

Il Consiglio di Amministrazione nomina - nel proprio seno - il Presidente e - se del caso un Vice Presidente.-----

Il Presidente della società e del Consiglio d'Amministrazione:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio d'Amministrazione;-----
- b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi della società;-----
- c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;-----
- d) propone al Consiglio d'Amministrazione sia l'assunzione di personale sia la nomina dell'eventuale direttore della Società;-----
- e) vigila sulla tenuta e la conservazione dei documenti;-----
- f) accerta che si operi in conformità degli interessi della società e dei suoi scopi statutari.-----

-----Art. 18-----

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne è fatta domanda scritta da oltre la metà dei suoi membri.-----

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi telefax e la posta elettronica al recapito precedentemente comunicato dal consigliere da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, a ciascun componente del consiglio e se nominato, l'organo di controllo.-----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:-----

- 1) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----
- 3) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;-----
- 4) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo.-----

-----Art. 19-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della metà dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.-----

-----Art. 20-----

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione della Società, esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea o al Presidente.-----

Provvede ad ogni atto relativo al personale della società e, in particolare, nomina l'eventuale Direttore fissandone i poteri.-----

Verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7 e 9, in occasione dell'ingresso in società di nuovi soci.-----

-----Art. 21-----

Il direttore eventualmente nominato partecipa senza diritto di voto, quale segretario, alle riunioni dei soci e del Consiglio di Amministrazione.-----

-----Art. 22-----

Al Presidente del Consiglio è attribuita la firma sociale e la rappresentanza legale della società. Egli rappresenta la società in giudizio e di fronte ai terzi con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio.-----

In caso di grave impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente.-----

-----Art. 23-----

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio; l'Assemblea può inoltre assegnare agli Amministratori un compenso annuale o periodico nonché deliberare eventuali accantonamenti a titolo di liquidazione.-----

-----ORGANO DI CONTROLLO-----

-----Art. 24-----

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dai soci, che nominano anche il Presidente del Collegio, e funziona a norma di legge.-----

Un componente del Collegio Sindacale sarà indicato dai soci privati.-----

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.-----

-----BILANCIO E UTILI-----

-----Art. 25-----

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze.-----



-----Art. 26-----

La Società non può distribuire utili, sotto qualsiasi forma.--
In caso di liquidazione della società, il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività ed il rimborso delle quote sociali al valore nominale, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'assemblea dei soci.-----

-----CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----

-----Art. 27-----

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro rituale secondo la nomina del Presidente del Tribunale di Vigevano, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato.-----

L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.-----

-----RINVIO ALLA LEGGE-----

-----Art. 28-----

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile vigente in materia di società consortili.-----

FIRMATO ALL'ORIGINALE:-----

IRENE BRUZZONE MARIA-----

DOTT. PAOLO SEDINO NOTAIO-----

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE MUNITO DELLE
PRESCRITTE FIRME E SUO ALLEGATO

NEI MIEI ROGITI CHE SI RILASCIA
ALLA PARTE

IN CARTA SEMPLICE PER GLI USI CONSENTITI
DALLA legge

GARLASCO

30 NOV. 2010

